



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 2 febbraio 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori:

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Dott. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 30 gennaio 2023, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dai Sig.ri [REDACTED] (di seguito anche: i Ricorrenti) nei confronti di [REDACTED] (di seguito anche: l'Intermediario), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO E DIRITTO

1. I due Ricorrenti, in qualità di cointestatari di un contratto per la prestazione di servizi di investimento stipulato con l'Intermediario convenuto e dopo aver premesso di essere investitori privi di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, lamentano la violazione da parte dell'Intermediario medesimo degli obblighi di informazione con riguardo all'acquisto di obbligazioni MPS 5,6% 20, eseguito in data 25.5.2016, per un valore nominale di 150.000,00 euro ed un controvalore effettivo di 147.767,82 euro. In particolare, essi riferiscono di non

aver ricevuto alcuna informazione sul carattere subordinato, complesso ed illiquido del titolo, né la documentazione d'offerta relativa all'emissione obbligazionaria, in cui erano descritte le peculiarità ed i rischi legati a tale emissione.

I Ricorrenti evidenziano, altresì, che i questionari MiFID trasmessi dall'Intermediario in riscontro ad una richiesta di documentazione poi inoltrata, oltre ad essere incompleti, inesatti e con carattere "prettamente autovalutativo" – uno molto risalente nel tempo e raccolto a firma congiunta (in data 23.2.2004) e l'altro sottoscritto dal solo Ricorrente (in data 15.5.2019) – sono da ritenersi in ogni caso inconferenti rispetto all'investimento qui controverso, recando l'uno una data molto antecedente e l'altro una di molto successiva all'acquisto oggetto di lite.

I Ricorrenti, invocando anche l'annullabilità dell'operazione perché eseguita in assenza dell'esplicitazione della ricorrenza di un conflitto di interesse, chiedono in ogni caso al Collegio di dichiarare l'Intermediario tenuto al risarcimento del danno, quantificato in 128.137,76 euro, pari al controvalore dell'investimento iniziale (147.767,82 euro), al netto del valore delle azioni cd. *burden sharing* ancora detenute (19.630,06 euro).

2. L'Intermediario ha presentato deduzioni difensive, chiedendo il rigetto del ricorso e difendendo la correttezza del proprio operato.

3. Rileva, anzitutto, il Collegio che l'invocata annullabilità dell'acquisto, perché posto in essere senza l'esplicitazione della ricorrenza di un conflitto di interesse, è superata dalle evidenze in atti: la presenza di un conflitto di interesse è, infatti, espressamente menzionata nella documentazione d'acquisto sottoscritta dalla parte ricorrente.

4. Con riguardo al contestato inadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, dalla documentazione in atti risulta che l'ordine di acquisto è stato impartito nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini, d'iniziativa dei Ricorrenti. Ciò nonostante, in base alla disciplina contrattuale in vigore tra le parti, sottoscritta in data 23.12.2009, l'Intermediario era tenuto a svolgere la valutazione di adeguatezza anche per le

disposizioni di investimento impartite in autonomia dal cliente: in tali casi, ove l'operazione non fosse risultata adeguata al profilo dell'ordinante, l'Intermediario era tenuto a segnalare espressamente tale circostanza al cliente, il quale, ove comunque intenzionato a concludere l'operazione, procedeva di sua iniziativa tramite il correlato servizio di investimento, dando atto di aver preso visione dell'avvertenza di non adeguatezza ed accettando che l'operazione fosse valutata soltanto sotto il profilo della appropriatezza.

Con riferimento alle valutazioni svolte dall'Intermediario, sono agli atti del ricorso il questionario MiFID sottoscritto congiuntamente dai Ricorrenti in data 23.2.2004, "le interviste di appropriatezza" sottoscritte, rispettivamente, dal Ricorrente in data 23.5.2016 e dalla cointestataria in data 17.11.2015, ed un estratto dagli archivi informatici dell'Intermediario, riepilogativo delle "interviste di adeguatezza", rilasciate in forma congiunta nel periodo dicembre 2009-maggio 2019.

Premesso che, con riguardo alla compilazione congiunta del questionario MiFID di più soggetti cointestatari di un rapporto, questo Collegio ha reiteratamente avuto modo di precisare, con orientamento costante, che tale modalità operativa *"non rispecchia i canoni di diligenza richiesti dalla normativa di settore, non essendo un simile documento idoneo a raccogliere le specifiche caratteristiche di ogni singolo investitore"* (cfr., *ex multis*, Decisione n. 5631 del 14 luglio 2022), gli esiti delle citate interviste di appropriatezza condotte nel caso in esame e rilevanti per l'operazione controversa, indicano in ogni caso come titoli appropriati al profilo degli stessi strumenti finanziari di natura "basica", tra cui non possono in alcun modo ritenersi ricomprese obbligazioni connotate da vincolo di subordinazione.

Le risultanze dei questionari relativi alla adeguatezza restituiscono, inoltre, un profilo di rischio in grado di tollerare una media oscillazione di valore del capitale investito ("bilanciato").

Agli atti, poi, risulta il solo estratto conto titoli al 31.5.2016, dove l'unico titolo presente in portafoglio è quello contestato; la mancanza di ulteriore

documentazione (che sarebbe stato onere dell'Intermediario produrre) non consente un esame più ampio del profilo finanziario dei Ricorrenti.

Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che il giudizio positivo di appropriatezza svolto dall'Intermediario non possa dirsi coerente con il profilo finanziario dei Ricorrenti, come evincibile in base alle evidenze in atti, posto che – seppure l'esperienza dichiarata, nelle relative interviste, ricomprendesse anche obbligazioni di tipo subordinato – tali titoli risultano comunque esclusi dal perimetro di quelli ritenuti appropriati al profilo degli odierni Ricorrenti.

In conclusione, il non corretto svolgimento del giudizio di appropriatezza, basato su un questionario congiunto rispetto al quale, peraltro, l'Intermediario avrebbe dovuto ritenere l'operazione non appropriata, oltre alla violazione delle regole in tema di profilatura dei clienti, fanno emergere una condotta dell'Intermediario medesimo che non può dirsi conforme alle regole da osservare nella fase genetica dell'investimento al fine di consentire alla clientela scelte d'investimento effettivamente consapevoli, con la sua conseguente responsabilità a fini risarcitori.

5. In conclusione, il danno da liquidarsi a favore dei Ricorrenti in conseguenza della responsabilità dell'Intermediario per i profili sopra enunciati è pari, in linea capitale, a 62.650,27 euro, ossia alla differenza tra il controvalore investito nelle obbligazioni in lite (147.767,82 euro), il valore delle cedole complessivamente staccate (6.216,00 euro) ed il controvalore delle azioni rivenienti dalla conversione coattiva delle obbligazioni di che trattasi, al momento della loro riammissione a quotazione nel'ottobre 2017 (78.901,55 euro, calcolato moltiplicando 17.341 azioni per il prezzo di 4,55 euro).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di € 73.828,82, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione medesima.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

A solid black rectangular box used to redact the signature of the President.